

CONCERTO.it
eLearning per commercialisti



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO



DATEV
KOINOS

**IIL LAVORO NELLO SPORT E NEL TERZO SETTORE
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ODCEC Palermo – 17 Novembre 2023**

Franca Fabietti

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 n. 36

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2022 n.163 (c.d. decreto correttivo)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal **1 gennaio 2023**

D.L. N.198/2022 CONVERTITO IN L.24.02.2023 (c.d. decreto Milleproroghe)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal **1 luglio 2023**

(DECRETO LEGISLATIVO 29 AGOSTO 2023 n. 120 (c.d. decreto correttivo bis)

Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 in vigore dal **5 settembre 2023**

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Circolare INL n. 2/2023 del 25 ottobre 2023**, Nota n. 459 e 460 del 26 ottobre 2023 – Prime indicazioni per il personale ispettivo
- **Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023** - Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- **Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023** - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi.

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio **2023 NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico può essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.



IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

CHI PUO' AVVALERSI DEI VOLONTARI:

- Le ASD e SSD;
- Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,
- Il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.,

nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km)

NO Rimborsi Forfetari o Indennità di trasferta. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- non superino l'importo di 150 euro mensili e
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

IL VOLONTARIO

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati**, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO



A favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché in favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di un professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

- ✓ tesserati
- ✓ mansioni necessarie
- ✓ regolamenti tecnici della singola disciplina (FSN/DSA)

FSN/DSA con la partecipazione solo consultiva degli EPS

elaborano **mansionario**

trasmesso al Coni

trasmesso al Dipartimento Sport

approvato con decreto Min. Sport sentito MLPS

elenco aggiornato annualmente

ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

A queste figure si applicano le norme ordinarie del lavoro

Collaboratori amministrativo gestionali

Addetti all'impianto - custodi


Addetti alle pulizie

Manutentori


In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti tecnici di FSN e DSA

coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di un professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO



ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO



ART. 28 - LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ~~18~~ 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paraolimpici**.

ART. 28 - LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

art.28 = PRESUNZIONE RELATIVA

ammette le prova contraria, a carico di chi intende far valere una diversa qualificazione del rapporto



- è possibile stipulare altri contratti
- è possibile stipulare co.co.co. per prestazione di durata maggiore

il contratto è valido ma in questo caso non opera la presunzione

- onere di dimostrare la natura genuinamente autonoma della prestazione spetta al

committente



- valutare opportunità di certificare il contratto di lavoro
 - artt. 75 ss. del D.Lgs.n. 276/2003

CO.CO.CO – TRATTAMENTO FISCALE

I compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico **non costituiscono base imponibile** ai fini fiscali

fino all'importo complessivo di 15.000 euro

concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla **parte eccedente**

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

AUTOCERTIFICAZIONE

attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

- Lavoro subordinato (tutti)
- autonomi e co.co.co. settore professionistico



Fondo Pensione lavoratori sportivi (FPLS)

Ex Fondo Pensione Professionisti sportivi
Ex Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

autonomi e co.co.co. settore dilettantistico



Gestione separata INPS

di cui all' art. 2, comma 26 della
L.335/1995

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Le aliquote contributive:

IVS	Contributi minori	Totale	ripartizione
25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente

Con il versamento dei contributi minori viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione (DIS-COLL).

Per i collaboratori che risultino **assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** senza aliquota aggiuntiva assistenziale

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

La base imponibile:

L'obbligo contributivo scatta al superamento di **€ 5.000,00** di compenso annuo calcolato in base al **regime di cassa**. Concorrono a tale fine i compensi **erogati dal 1° luglio 2023**.

Le aliquote contributive si applicano solo **sulla parte di compenso eccedente i € 5.000,00**

Inoltre, fino al 31/12/2027, **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**. Non subisce riduzione la base imponibile su cui calcolare i contributi minori

Le modalità di pagamento:

il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03%
- C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Termini di pagamento:

I versamenti dei contributi limitatamente ai compensi erogati nei mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il **16 dicembre 2023** e i relativi adempimenti (Uniemens) entro il **31 dicembre 2023**.

Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023

Con l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato, attraverso la sostituzione della parola "settembre" con "ottobre" e del termine del 31 ottobre con il nuovo termine del **30 novembre**, viene prevista la proroga degli adempimenti e dei versamenti contributivi anche per il periodo di ottobre 2023.

Art. 28, comma 5, ultimo periodo: In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre ottobre 2023, possono essere effettuati entro il ~~31 ottobre~~ 30 novembre.

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Termini di pagamento:

L'INPS con il **Messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023** comunica che

*In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata, **per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di "ottobre 2023"** il versamento della contribuzione può essere effettuato **entro il 30 novembre 2023**, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.*

CO.CO.CO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Termini di pagamento:

Mensilità	Versamenti	Adempimenti (Uniemens)
LUGLIO – SETTEMBRE 2023 (Circolare INPS 88/2023)	16/12/2023	31/12/2023
OTTOBRE 2023 (Messaggio INPS n. 4012/2023)	30/11/2023	30/11/2023
NOVEMBRE 2023	16/12/2023	31/12/2023
DICEMBRE	16/01/2024	31/01/2024

CO.CO.CO ASSICURAZIONE INFORTUNI - INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela obbligatoria legata al tesseramento.

Non è necessario aprire la posizione INAIL se ASD/SSD opera esclusivamente con cococo o collaboratori titolari di partita IVA.

ATTENZIONE: l'esclusione non opera per le cococo amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

TABELLA DI RIEPILOGO

Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	No	No	No
da € 5.000,01 a € 15.000	No	27,03% o 24% (se già assicurati presso altre forme obbligatorie)	No
oltre i 15.000,00	scaglioni di reddito	27,03% o 24% (se già assicurati presso altre forme obbligatorie)	No

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento del compenso di cui alla presente richiesta

CONSAPEVOLE

- che ai fini tributari, la fascia esente non potrà superare l'importo annuo di Euro 15.000 ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021
- che ai fini previdenziali, la fascia esente non potrà superare l'importo annuo di Euro 5.000 ai sensi dell'articolo 35, comma 8 bis, D.Lgs. 36/2021

DICHIARA

dal 1° gennaio al 30 giugno 2023

di aver ricevuto somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. m) D.P.R. N.917/1986 per un importo lordo pari a euro _____;

dal 1° luglio 2023 alla data odierna

di aver ricevuto compensi per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _____;

COMUNICA ALTRESI'

- di essere iscritto alla cassa professionale di appartenenza ovvero ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
- di essere pensionato
- di non essere iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria.

IL LAVORO NELLO SPORT – Aspetti giuslavoristici

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4
<u>Contributi INPS</u>				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)
Base imponibile contributi minori	-	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	-	(€ 2.500,00)	(€ 5.000,00)	(€ 7.500,00)
Base imponibile contributo IVS	-	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	-	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	-	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
Totale contributi INPS	-	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	-	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	-	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
<u>Imposte</u>				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	-	-	-	€ 4.273,50
IRPEF	-	-	-	€ 982,91
Add. Regionale Lazio (1,73%)	-	-	-	€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)	-	-	-	€ 38,46
Totale imposte	-	-	-	€ 1.095,30
% imposte sul compenso lordo	-	-	-	5,48%
<u>Netto per il collaboratore</u>	€ 5.000,00	€ 9.757,83	€ 14.515,67	€ 18.178,20
<u>Costo committente</u>	€ 5.000,00	€ 10.484,33	€ 15.968,67	€ 21.453,00

II PROFESSIONISTA SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il lavoro sportivo, secondo l'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo.

Quando si parla di lavoro autonomo ci si riferisce, oltre che alla collaborazione coordinata e continuativa, a **coloro** che, avendo aperto la partita IVA, **svolgono l'attività sportiva ai sensi dell'art. 53, co. 1, del TUIR**, che considera reddito di lavoro autonomo quello che deriva **“dall' esercizio di arti e professioni ovvero esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività diversa da quella di impresa”**.

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D. Lgs. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995

Rapporto di lavoro

Collaborazione coordinate e continuative

Lavoro autonomo

Settore dilettantistico

Gestione separata Committenti

Gestione separata Liberi Professionisti

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Le aliquote contributive:

IVS	Contributi minori	Totale	Ripartizione
25%	1,23%	26,23%	a carico prof. con possibilità di rivalsa del 4%

Con il versamento dei contributi minori viene garantita la tutela a:

- la malattia e degenza ospedaliera ,
- la maternità,
- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Ne caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al **24%** senza aliquota aggiuntiva assistenziale

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

La base imponibile:

L'obbligo contributivo scatta al superamento dell'importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a € **5.000,00 annui**.

Inoltre, fino al 31/12/2027, la **base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**. Non subisce riduzione la base imponibile su cui calcolare i contributi minori.

Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Per l'anno 2023 il minimale di reddito è pari a € 17.504,00 e il massimale pari a € 113.520,00

Base imponibile = Reddito dichiarato nel modello Unico

Le modalità di pagamento:

il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- PXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 26,23%
- P10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Termini di pagamento:

Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito:

- **30 giugno** dell'anno successivo a quello di produzione del reddito, saldo + 1° acconto, con possibilità di rateazione;
- **30 novembre** dell'anno successivo a quello di produzione del reddito: 2° acconto

Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO FISCALE

Anche per il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che opera nell'area del dilettantismo, i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

- se semplificato applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- se forfettario applicando l'imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;

Si attendono i chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO FISCALE

Non possono avvalersi del regime forfettario

le persone fisiche **la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,** ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Quindi:

Se si stipula un contratto di cococo da settembre a dicembre 2023 e nel 2024 si apre la partita iva lavorando prevalentemente con ex datore di lavoro **non si può optare per il regime forfettario.**

PROFESSIONISTA - TRATTAMENTO FISCALE

I contribuenti che avviano una nuova attività possono applicare per i primi 5 anni l'imposta sostitutiva del 5% a condizione che:

.... l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

Quindi:

Se si stipula un contratto di cococo da settembre a dicembre 2023 e nel 2024 si apre la partita iva svolgendo la stessa attività oggetto del cococo (committenti diversi) si può optare per il regime forfettario ma non si può applicare l'aliquota agevolata del 5% ma del 15%

PROFESSIONISTA – TABELLA DI RIEPILOGO

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4
Contributi INPS				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Compensi oltre la soglia	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
base imp. contr. minori (coeff. 78%)	€ -	€ 3.900,00	€ 7.800,00	€ 11.700,00
Riduzione del 50%	€ -	€ 1.950,00	€ 3.900,00	€ 5.850,00
Base imponibile contributo IVS	€ -	€ 1.950,00	€ 3.900,00	€ 5.850,00
Contributo previd.le IVS pari al 25%	€ -	€ 487,50	€ 975,00	€ 1.462,50
Contributi minori pari all' 1,23%	€ -	€ 47,97	€ 95,94	€ 143,91
Totale contributi	€ -	€ 686,50	€ 1.373,00	€ 2.059,50
Imposta sostitutiva				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
Reddito imponibile (coeff. 78%)	€ -	€ -	€ -	€ 3.900,00
Imposta sostitutiva 5%	€ -	€ -	€ -	€ 195,00
% imposte sul compenso lordo	€ -	€ -	€ -	0,98%
dopo 5 anni imposta sostitutiva 15%	€ -	€ -	€ -	€ 585,00
% imposte sul compenso lordo	€ -	€ -	€ -	2,93%

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere **oggetto di collaborazioni ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.** Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo – gestionale nell'ambito di un professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali»

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

I collaboratori amministrativo - gestionale non vengono qualificati come lavoratori sportivi tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Le aliquote contributive:

TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
			MALATTIA	MATERNITA'	DIS COLL	
Co.co.co	compensi erogati nei mesi di luglio e agosto	33%	0,50%	0,22%	1,31%	35,03%
Co.co.co	compensi erogati dal mese di settembre	25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%

Il D. Lgs. 120/2023 (decreto correttivo bis) modifica il comma 4 dell'art. 37 D. Lgs.36/2021 rinviando, in aggiunta ai commi 2, 8bis, e 8ter, **anche ai commi 6** (aliquota 24% per chi risulta assicurato presso altre forme obbligatorie) **e 7** (aliquota contributiva pensionistica pari al 25%) dell'art. 35.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Compensi e riferimenti tariffari

Base imponibile

Per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai **compensi effettivamente percepiti**, individuata ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 1124/1965, **nel rispetto dei limiti minimo e massimo (per il 2023 il minimale annuo è pari a € 17.870,70 ed il massimale pari a € 33.021,30)** previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

I corrispondenti valori mensili sono:

dal 1° gennaio 2023	Euro
Minimo e massimo mensile	1.481,73 – 2.751,78

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di sua competenza. Questo vuol dire che ogni committente potrebbe dover pagare il premio INAIL sui minimali stabiliti ogni anno dall'Istituto.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Compensi e riferimenti tariffari

Base imponibile

Figure di lavoratori	Voce di tariffa	Premio
Cococo A/G	0722	5 per mille

Riguardo alla tariffa, l'attività del co.co.co A/G consiste nell'attività d'ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00%. Si ricorda che la voce di tariffa 0722 **comprende anche l'eventuale uso del veicolo** personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.

ALTRE AGEVOLAZIONI - IRAP

Il correttivo bis introduce all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021 un'altra importante agevolazione: tutti i singoli **compensi per i collaboratori coordinati** e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000,00 **non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.**

ALTRE AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTO

Per sostenere la riforma e agevolarne una progressiva entrata in vigore, il decreto correttivo bis (art. 35, comma 8 sexies del D. Lgs. 120/2023), accogliendo le osservazioni delle Commissioni parlamentari, riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche di piccole dimensioni (ricavi 2022 di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a € 100.000,00) un **contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.**

ALTRE AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTO

- Il contributo non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'IRAP;
- Il contributo erogato sottoforma di credito di imposta **costituisce un aiuto di Stato** e quindi dovrà essere erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione per gli aiuti “de minimis”.
- Al fine di monitorare gli importi che costituiscono aiuti di Stato, **il contributo sarà iscritto**, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, **nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.
- La fruizione del contributo obbliga le **società** sportive dilettantistiche beneficiarie a **pubblicare nel RAS l'importo del contributo ricevuto**.

I DIPENDENTI PUBBLICI



Possono ricevere
PREMI

VOLONTARI



Se prestano la propria attività a favore di ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP Sport & Salute fuori dagli orari di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.

LAVORATORI



Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza entro 30 gg dalla richiesta (silenzio – assenza).

Si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.

I DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 25 al comma 6 del D. Lgs. 36/2021 prevede **l'emanazione di un decreto** del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca che **stabilisca i parametri** per il rilascio o il rigetto delle richieste da parte dei lavoratori dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo retribuita

DECRETO FIRMATO IL 10/11/2023

- Non si ravvisano preclusioni o incompatibilità in relazione alla natura del rapporto e in particolare per la collaborazione coordinata e continuativa, che proprio nell'area del dilettantismo viene privilegiata come schema di riferimento per la prestazione lavorativa nel settore sportivo;
- vengono invece definiti i criteri che attengono al ruolo e alla funzione del pubblico dipendente e in definitiva alla salvaguardia dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica.

I DIPENDENTI PUBBLICI

La P.A. **devono autorizzare** lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo quando sussistano, congiuntamente due requisiti:

- **assenza di cause di incompatibilità** di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in base alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
- **l'insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Viene inoltre ribadito che l'attività di lavoro sportivo autorizzata:

- deve essere svolta al di **fuori dell'orario di lavoro**;
- non deve **pregiudicare il regolare svolgimento del servizio**;
- non deve intaccare **l'indipendenza del lavoratore**, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

I DIPENDENTI PUBBLICI

Attenzione al tempo dedicato all'attività sportiva dilettantistica: le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio

In relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, **non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio** cui il dipendente è assegnato.

Anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono svolgere altra attività purché la prestazione di lavoro sportivo **non rivesta carattere di prevalenza** in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un **tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento**

I DIPENDENTI PUBBLICI

Queste regole non si applicano:

- al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale,
- ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida

**LETTERA COMUNICAZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
DIPENDENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art.25 D.lgs. 36/21

Il sottoscritto _____ (dati anagrafici e residenza), dipendente del
_____ con la qualifica di _____,
svolgente servizio presso _____,

Comunica

ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 36/21 di svolgere attività di volontario in qualità di
_____ per la _____

con sede in _____

CF/PIVA _____ a decorrere da _____.

Per la suddetta attività di volontario il sottoscritto non percepirà alcuna indennità, ma l'eventuale rimborso delle spese sostenute come previsto dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 36/21

In Fede

Richiesta autorizzazione per dipendente pubblica amministrazione

Oggetto: Richiesta autorizzazione a svolgere attività ai sensi dell'art. 29 D.Lgs36/21

Il sottoscritto _____ (dati anagrafici e residenza), dipendente del _____ con la qualifica di _____, svolgente servizio presso _____, avendo ricevuto da _____ la proposta allegata alla presente che prevede la corresponsione di un corrispettivo di euro _____ per lo svolgimento della prestazione di _____ rientrante nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 36/21

Chiede di essere autorizzato

ai sensi dell'art. 25 Dlgs 36/21 a sottoscrivere il contratto allegato al fine di svolgere l'attività indicata.

Si precisa che tale attività sarà svolta fuori dall'orario di lavoro, facendo salvi gli obblighi di servizio.

In Fede

IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta**;
- non si cumulano con i compensi sportivi

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

Adempimento	Descrizione	Modalità
<p>Comunicazione al Centro per l'Impiego</p> <p>Attenzione obbligatoria per tutti i rapporti di cococo a prescindere dall'importo</p> <p>(ragioni di trasparenza e di tracciabilità)</p>	<p>la ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, SPORT E SALUTE è tenuta alla comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo</p>	<p>attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.</p> <p>Esempio: inizio contratto 01/09/2023 comunicazione entro il 30/10/2023.</p>
<p>Iscrizione e tenuta del LUL</p>	<p>può essere tenuto</p>	<p>attraverso il RAS; iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.</p>
<p>Elaborazione del cedolino</p>		<p>no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.</p>
<p>Comunicazione mensile UNIMENS</p>	<p>può essere inviata</p>	<p>attraverso il RAS</p>

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

In sede di prima applicazione

- **gli adempimenti (Uniemens) e**
- **i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga

da luglio 2023 a settembre 2023,

possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023

da luglio 2023 a ottobre 2023,

30 novembre - emendamento in corso di approvazione

Rimedia l'INPS con il messaggio n. 4012 pubblicato il 14/11/2023 conferma la scadenza del

30/11/2023

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

Circolare INL n. 2/2023 , Nota 459 e 460 – problemi interpretativi

- **Art. 28 c.3 del D. Lgs 36/2021** precisa che l'associazione o la società sportiva è tenuta (quindi obbligata) a comunicare al RAS i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo;
- **La circolare INL n.2/2023** indica invece che l'obbligo di comunicare detti dati **può essere adempiuto indifferentemente** tramite comunicazione al RAS oppure tramite comunicazione al Centro per l'Impiego;
- Ma INL indica che **fino a quando il RAS non sarà pienamente operativo** la comunicazione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata al centro per l'Impiego;
- Infine la nota INL n. 460 del 26/10/23 **fa salve tutte le comunicazioni che siano state già effettuate per il tramite del RAS** alla data del 26/10/23 (quindi vuol dire che il RAS, limitatamente alla funzione Unlav, è operativo e che le comunicazioni sono state recepite dal sistema).

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

- L'INPS, in data 31 ottobre 2023, conferma che gli enti dell'ordinamento sportivo destinatari delle prestazioni sportive **possono presentare la comunicazione Unilav tramite il RAS e che equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l'Impiego.**

Si ritiene, quindi, che le ASD/SSD possano continuare a comunicare i contratti di lavoro sportivo tramite la piattaforma informatica del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche che, tra l'altro, è stata ulteriormente implementata con la funzione "contributi".

GLI ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO A/G


Per le cococo A/G:

- Apertura posizione INAIL;
- Comunicazione preventiva al centro per l'impiego tramite il consulente;
- Iscrizione e tenuta LUL tramite il consulente;
- Elaborazione del cedolino a prescindere dall'importo;
- Iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS

TABELLA DI CONFRONTO


Adempimento	Cococo A/G	Cococo sportiva
Comunicazione al Centro per l'Impiego	attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (https://www.co.lavoro.gov.it) almeno un giorno prima.	attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.
Iscrizione LUL	A cura del consulente	iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.
Tenuta LUL	Attraverso il consulente	Attraverso il RAS
Elaborazione cedolino paga	Obbligatorio a prescindere dall'importo	no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.
Comunicazione mensile Uniemens	tramite il sito INPS da soggetto abilitato (datore di lavoro o consulente)	Attraverso il RAS

IL RAS



The screenshot shows the user interface of the RAS website. On the left is a dark blue navigation sidebar with the following items: Home (house icon), ASD/SSD (building icon), Lavoro sportivo (briefcase icon), UniLav, Contributi, Designazioni, Help (question mark icon), and Sezione pubblica (magnifying glass icon). The main content area has a blue header with the word "Benvenuto". Below the header, the text reads: "Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche." followed by "All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini della certificazione della natura dilettantistica da parte del Dipartimento dello Sport." and "Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo di affiliazione provvederà a convalidare la domanda e a inviarla al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione." At the bottom of the main area, there are two light grey buttons: "Scarica Certificato" and "Scarica Certificato 2022", both featuring a red document icon.

IL RAS



The screenshot shows the IL RAS web application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: Home, ASD/SSD, Lavoro sportivo (with an upward arrow), UniLav, Contributi, Designazioni, Help (with a downward arrow), and Sezione pubblica (with a magnifying glass icon). The main content area has a white background and contains two primary action buttons: "Genera stampa F24" and "Nuovo compenso", both in dark blue bars with a downward arrow. Below the "Nuovo compenso" button is a "Filtri" button with a downward arrow. Underneath is a dropdown menu for "Elementi per pagina" set to "10". A table header is visible with columns: "ID", "CF persona", "Netto a pagare", and "Data liquidazione". The table body is empty, displaying the message "Nessun record presente per i criteri di ricerca". At the bottom left of the table area, it says "Vista da 0 a 0 di 0 elementi". On the bottom right, there are navigation arrows for the table.

IL RAS

Esempio 1: eroghiamo al collaboratore un compenso € 1.000,00; la soglia di esenzione è ancora piena (è il primo compenso sportivo che percepisce).

Nuovo compenso

Iscrizione ad altre casse di previdenza

Non iscritto in altre casse di previdenza Iscritto in altre casse di previdenza

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Compenso
1000

€

Data liquidazione*
15/11/2023



Non imponibile previdenziale
5000

€

Imponibile previdenziale
0,00

€

Aliquota previdenziale 25%
0,00

€

Imponibile assistenza 2.03%
0,00

€

Aliquota 2.03%
0,00

€

Inps gest. Separata totale
0,00

€

Quota a carico del collaboratore
0,00

€

Quota a carico del committente
0,00

€

Netto a pagare
1000,00

€

✓ Verifica

IL RAS

Esempio 2: eroghiamo al collaboratore un compenso di € 1.000,00 nell'autocertificazione ha dichiarato di aver percepito, a partire dal 1° luglio 2023, compensi per € 4.500,00

Nuovo compenso

Iscrizione ad altre casse di previdenza

Non iscritto in altre casse di previdenza Iscritto in altre casse di previdenza

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Compenso
1000

€

Data liquidazione*
15/11/2023



Non imponibile previdenziale
500

€

Imponibile previdenziale
250,00

€

Aliquota previdenziale 25%
62,50

€

Imponibile assistenza 2.03%
500,00

€

Aliquota 2.03%
10,15

€

Inps gest. Separata totale
72,65

€

Quota a carico del collaboratore
24,22

€

Quota a carico del committente
48,43

€

Netto a pagare
975,78

€

✓ Verifica

IL RAS

Esempio 3: eroghiamo al collaboratore un compenso di € 1.500,00 nell'autocertificazione ha dichiarato di aver percepito, a partire dal 1° luglio 2023, compensi per € 5.000,00.

Nuovo compenso

Iscrizione ad altre casse di previdenza

Non iscritto in altre casse di previdenza Iscritto in altre casse di previdenza

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Compenso
1500

€

Data liquidazione*
15/11/2023



Non imponibile previdenziale

€

Imponibile previdenziale
750,00

€

Aliquota previdenziale 24%
180,00

€

Inps gest. Separata totale
180,00

€

Quota a carico del collaboratore
60,00

€

Quota a carico del committente
120,00

€

Netto a pagare
1440,00

€


✓ Verifica

IL RAS

Eseguita la verifica si può procedere all'elaborazione e la stampa del modello F24.

Genera stampa F24 ^

Codice sede 7001	Filiale azienda cap 00144	Filiale azienda comune ROMA
Causale contributo 25% CXX	Causale contributo 24% C10	Causale contributo 2.03% CXX
Dall'anno* 2023	dal Mese* Novembre	
All'anno* 2023	Al mese* Novembre	

 Stampa F24

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Franca Fabietti

Romei Fabietti & Associati

Dottori Commercialisti

Viale dell'Arte, 85 – 00144 Roma

06 88933124 06 88933099

Franca Fabietti – Commercialista in Roma